

nella forma che verrà stabilita con successivo nostro decreto.

RISPOSTA. — « Giova anzitutto premettere che, con la disposizione del Regio decreto 7 settembre 1919, n. 1632, si fece esplicita riserva di stabilire con altro decreto le forme e modalità con le quali lo Stato avrebbe corrisposto il provento dei dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcoliche e sulle carni, riscossi durante l'esercizio finanziario 1919-20, provento che con lo stesso decreto succitato fu ceduto a favore dei comuni.

« Queste forme e modalità vennero infatti fissate con il Regio decreto che, pur risultando dalla sua pubblicazione di data di qualche giorno anteriore e cioè del 2 settembre, fu in realtà successivo a quello sopraindicato e come tale deve logicamente ritenersi, ciò che del resto è anche confermato dal fatto che porta il n. 1635, mentre l'altro del 7 settembre ha il numero precedente 1632.

« E precisamente l'articolo 8 dell'ora ricordato decreto 2 settembre ultimo scorso, n. 1635, con cui è stata istituita l'imposta straordinaria sul vino, dispone che in conto del provento degli addizionali anzidetti ceduti pel corrente esercizio 1919-20 dallo Stato ai Comuni, questi percepiranno un sesto del prodotto netto dell'imposta sul vino.

« In altri termini, lo Stato in corrispettivo degli addizionali governativi ceduti, assegna ai Comuni la quota del sesto sull'imposta vino, e non volendosi che con tale modo di pagamento i Comuni abbiano a risentire alcun danno, ed anzi nello evidente intento di avvantaggiarli, lo stesso articolo 8 stabilisce esplicitamente che se l'ammontare del sesto dell'imposta vino sarà superiore al provento degli addizionali, essi lo tratterranno nondimeno per intero, mentre se risulterà inferiore avranno diritto alla differenza fra i due proventi.

« Ora è palese che, per determinare in cifre precise l'importo di questa eventuale differenza occorrerebbe attendere le risultanze del corrente esercizio che si compirà col 30 giugno prossimo venturo.

« Ma il Governo, conscio appunto delle necessità in cui versano attualmente molti dei comuni del Regno, ha fatto sì che nel frattempo potessero essere concesse anticipazioni ai comuni medesimi sopra le accennate eventuali differenze, salvo conguaglio a liquidazione ultimata, come in effetti è sancito sempre nel detto articolo 7 del decreto 2 settembre.

« Tutto ciò premesso ad opportuno chiarimento della vera portata delle ricordate disposizioni a favore dei comuni, appare manifesto che nessun ritardo può imputarsi al Governo nella attuazione delle stesse disposizioni, dal momento che tale attuazione è necessariamente connessa e subordinata allo accertamento ed alla riscossione dell'imposta sul vino, la cui prima rata diverrà esigibile nei primi dieci giorni del prossimo aprile.

« Per quel che concerne poi le anticipazioni sulla presumibile differenza in meno nel provento derivante dall'imposta sul vino, anche la loro concessione è in stretta dipendenza della formazione dei ruoli dell'imposta medesima, giacchè il complessivo ammontare segnato negli stessi ruoli per ciascun comune costituisce precisamente un elemento essenziale di raffronto per valutare in rapporto al provento degli addizionali governativi del precorso esercizio, se e quale differenza in meno rispetto alla quota dell'imposta vino potrà verificarsi per l'esercizio corrente e conseguentemente per determinare l'importo dell'anticipazione.

« Anzi a questo proposito non si può a meno di rilevare che se sino ad ora non si sono potute concedere anticipazioni della specie, ciò è principalmente dovuto ai comuni, i quali nella gran parte non hanno provveduto alla compilazione dei ruoli con quella sollecitudine rispondente al loro stesso interesse, mentre invece dal canto suo il Ministero fin dal gennaio scorso ebbe a diramare le occorrenti istruzioni per la regolare documentazione e trasmissione delle relative domande.

« Quei comuni pertanto che, ritenendo di trovarsi nelle condizioni volute per ottenere tali anticipazioni, intendano di avvalersi del beneficio loro consentito, non hanno che a farne domanda nei sensi e con le modalità già a loro note, e questo Ministero non mancherà di provvedere in merito con tutta la dovuta sollecitudine.

« *Il sottosegretario di Stato per le finanze*
« MASCIAntonio ».

Trozzi. — *Ai ministri dell'interno e della guerra.* — « Per sapere quali provvedimenti siano stati assunti a carico del carabiniere, che il 13 dicembre 1919, in Montorio al Vomano (Teramo) uccideva a colpi di moschetto il soldato romano Ferdinando Saia fu Luigi del 2° reggimento fanteria, e quali provvidenze siansi concesse a favore della